

Avv. Danilo Granata

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse di: Veronica Patrizio, [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Granata, c.f.: GRNDNL93B01C588W e pec: danilogranata23@pec.it del Foro di Cosenza, giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale eletto presso le seguenti pec: danilogranata23@pec.it; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai suindicati indirizzi pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288;

- Ricorrente-

CONTRO

la **Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA**, c.f.: 80048080636 e pec: protocollo@pec.formez.it, in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, Viale Marx 15 – 00137, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12;

- Amministrazione resistente-

CONTRO

il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12;

- Amministrazione resistente-

CONTRO

la **Commissione esaminatrice**, in persona del Presidente p.t.;

-Altra Resistente-

Nei confronti di: Grazia Di Capua, Gaetano Iengo, Sharon Massari, Claudio Capasso, controinteressati.

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura,

nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) Della graduatoria dei vincitori del concorso – del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - codice 02, per come pubblicata sul Portale InPA in data 18.02.2026, per come da ultimo rettificata il 15.04.2026 unitamente ad eventuali verbali di approvazione, così come la versione rettificata e pubblicata 03.04.2026 e unitamente al verbale della Commissione RIPAM del 02.04.2026 a cui si fa rinvio (sebbene non pubblico), ove di interesse, e della graduatoria degli idonei non vincitori, nelle parti di interesse;
- 2) Degli atti e dei verbali inerenti la pubblicazione e l'approvazione delle graduatorie per come pubblicate;
- 3) Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) l'esito della prova scritta svolta il 23.10.2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Cod. 02 per come pubblicato il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive; b) l'avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente; c) la prova stessa nella parte in cui si prevede il quiz in narrativa; d) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; e) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; f) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; g) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; h) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio limitatamente agli interessi di parte ricorrente; i) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l'inidoneità e, per l'effetto, l'esclusione dal concorso del ricorrente; l) l'avviso recante *“Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova*

scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02” limitatamente al risultato del ricorrente; m) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove necessario; n) la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; o) la Nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; p) l’avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; n. le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; q) Dell’avviso di aggiornamento pubblicato sul Portale InPA in data 07.01.2026 relativamente alla parte in cui ha previsto la rettifica dei punteggi delle prove scritte del concorso, nelle parti di interesse e per quanto esposto in narrativa;

Per l'accertamento

Del diritto della ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova scritta del concorso in relazione al quiz di cui in narrativa,

con conseguente condanna ex art. 30 cpa

delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

PREMESSA IN FATTO

Con bando del 30.07.2025 veniva indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) – Cod. 01 e **n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Cod. 02.**

Per il profilo di partecipazione del ricorrente, ovverosia “Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria “ erano previsti quali titoli di accesso, alternativamente: diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale o altro

diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità, riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell'3 del bando, la procedura si sarebbe articolata in 2 fasi: a) una prova scritta, secondo la disciplina di cui all'articolo 6 del bando, distinta per ciascuno dei codici concorso di cui all'articolo 1, comma 1; b) la valutazione dei titoli che è effettuata con le modalità previste dall'articolo 7 del bando, dopo lo svolgimento della prova scritta con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione. La commissione esaminatrice nominata, per ciascun codice concorso o per più codici concorso, avrebbe infine redatto le graduatorie finali di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.

Ai sensi dell'art. 6 del bando, la prova scritta, distinta per i codici di concorso, avrebbe previsto un test di n. 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti , che - **per il profilo 02 (che Qui interessa)** - avrebbe riguardato le seguenti materie:

a) n. 25 quesiti, volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie:

-elementi di diritto costituzionale;

-elementi di diritto amministrativo;

-elementi di procedura civile;

-elementi di procedura penale;

-ordinamento giudiziario;

-servizi di cancelleria;

-testo unico in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115);

-testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56);

-rapporto di lavoro nel pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e contratto collettivo nazionale del lavoro);

-lingua inglese (livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue);

-conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei programmi informatici più diffusi, di quelli in uso

all'amministrazione e di software gestionali utilizzati in relazione ai processi lavorativi di competenza.

A ciascuna risposta veniva attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;

- mancata risposta: 0 punti;

- risposta errata: -0,25 punti.

b) n. 8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

A ciascuna risposta veniva attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;

- mancata risposta: 0 punti;

- risposta errata: -0,25 punti.

c) n. 7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata.

A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:

- risposta più efficace: +0,75 punti;

- risposta neutra: +0,375 punti;

- risposta meno efficace: 0 punti.

La prova si sarebbe intesa superata raggiunto punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).

Ai sensi dell'art. 7, invece, si prevedeva per i titoli il punteggio massimo attribuibile di 3 punti, così ripartito:

a) 1 punto per aver svolto per almeno due anni consecutivi il servizio di addetto all'ufficio per il processo;

b) 0,5 punti per ciascun trimestre di servizio successivo al compimento del citato servizio di due anni consecutivi.

In tale contesto, la dott.ssa Veronica Patrizio partecipava alla procedura in questione per il profilo 02, svolgendo la prova scritta in data 24.10.2025 turno delle ore 12.00, risultando idonea con punteggio totale di 24,5 (Corrette 34 – Errate 4 – Non Date 2), apprendendo di tale inidoneità in data 29.10.2025, con la pubblicazione dei relativi esiti.

Il test, però, risultava inficiato da un quiz (riconosciuto in altro giudizio innanzi a Codesto TAR) ambiguo, ossia il 9, “*Ai sensi dell'art. 283 del codice di procedura civile, il giudice d'appello può sospendere, in tutto o in parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata?*”.

A seguito di una serie di contenziosi innanzi al Tar, l'Amministrazione procedente in data 07.01.2026 procedeva alla pubblicazione di un avviso con cui si dichiarava che i punteggi delle prove scritte del 23.10.2025 turno delle ore 08.00 , mentre alcuna rettifica era intervenuta sugli esiti del turno delle ore 12.00 del 24.10, di interesse della ricorrente.

In data 18.02.2026 è stata pubblicata per il profilo in questione la graduatoria dei vincitori, in cui però la ricorrente non compariva, mentre quella degli idonei non vincitori rimaneva “nascosta” e relegata nella sola area personale dei concorsisti.

In data 18.03.2026 – come anticipato – il Tar Lazio Roma Sez. IV Ter con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. aveva accolto il ricorso iscritto al NRG 1069/2026 in ordine al detto quesito, riconoscendo l'ambiguità del quiz nel senso della mancanza di una risposta corretta , disponendo quindi il riesame sul punteggio neutralizzando il quiz e “*mediante riparametrazione della soglia di idoneità*”.

In data 03.04.2026 veniva pubblicata una Graduatoria rettificata, ma questa volta Formez Pa – a differenza del caso riguardante il turno delle ore 08.00 del 23.10.2025 – non aveva provveduta a rettificare i punteggi a tutti gli altri candidati – tra cui la ricorrente – che si erano visti somministrare il suddetto quesito.

Il 15.04, da ultimo, è stata pubblicata una nuova graduatoria dei vincitori in forma rettificata, mentre in area personale è disponibile la graduatoria comprensiva anche degli idonei non vincitori, che risente degli stessi vizi degli atti precedenti.

Pertanto, alla ricorrente il punteggio rimaneva uguale senza alcuna modifica e, alla stessa (soggetto idoneo non vincitore), non rimane che avanzare il presente ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

- 1. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità;**
- 2. Difetto di motivazione;**
- 3. Difetto di istruttoria;**
- 4. Violazione del principio del buon andamento amministrativo;**
- 5. Violazione del giusto procedimento;**
- 6. Violazione della par condicio concorsorum;**
- 7. Disparità di trattamento;**
- 8. Contraddittorietà manifesta;**
- 9. Ingiustizia grave e manifesta;**

10. Illegittimità derivata delle Graduatorie.

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale *“tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”*, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

Nel caso di specie, l'azione amministrativa posta in essere dall'Amministrazione procedente appare viziata sotto molteplici profili di legittimità, integrando una pluralità di figure sintomatiche dell'eccesso di potere e ponendosi in contrasto con principi cardine dell'ordinamento amministrativo che governano lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche. La posizione della ricorrente, infatti, risulta direttamente incisa dalla presenza nel test di un quesito già riconosciuto come ambiguo in sede giudiziale.

In un contesto concorsuale, la formulazione dei quesiti deve infatti rispondere a criteri di chiarezza, univocità e precisione, proprio al fine di garantire l'effettiva comparabilità delle prestazioni dei candidati e la piena tutela del principio di parità di trattamento. Quando tale presupposto viene meno, come nel caso di specie, l'Amministrazione è tenuta a porre rimedio alla distorsione prodotta attraverso misure correttive che siano idonee a ristabilire integralmente l'equilibrio della competizione concorsuale. Diversamente opinando, la procedura selettiva finirebbe per premiare o penalizzare i candidati sulla base di fattori casuali e non riconducibili al merito, con evidente compromissione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Orbene, la **domanda n. 9 del test della ricorrente** è così formulata:

“Ai sensi dell'art. 283 del codice di procedura civile, il giudice d'appello può sospendere, in tutto o in parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata?”:

Con le seguenti opzioni:

- a) *Sì, sempre d'ufficio, quando sussistano gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti*
- b) *Sì, su istanza di parte, quando sussistano gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti*
- c) *Sì, se richiesto dal pubblico ministero*

La ricorrente ha fornito la risposta “a”, incorrendo così in penalità (- 0,25), e perdendo quindi la possibilità di ottenere + 0,75 pt, considerato che la P.A. ha ritenuto soluzione l’opzione b).

Tuttavia, come spiega il Tar Lazio con la sentenza n. 5149/2026 resa nel giudizio NRG 1069/2026 e pubblicata il 18.03.2026, il quesito non reca alcuna risposta effettivamente corretta.

Ed invero, il Codesto Spett.le Tar, con sentenza n. 5149/2026, resa nel giudizio R.G. n. 1069/2026 e pubblicata il 18 marzo 2026, ha già avuto modo di scrutinare il quesito.

In tale arresto il Collegio ha espressamente rilevato che, a seguito della riforma Cartabia, l’art. 283 c.p.c. non contempla più il requisito dei “gravi e fondati motivi” quale presupposto per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sostituito dalla necessità che ricorra “un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti”. Ne consegue che nessuna delle tre opzioni previste dal quesito – tutte strutturate sul presupposto testuale dei “gravi e fondati motivi” – risulta conforme al vigente dettato normativo, con la conseguenza che il quesito stesso è ontologicamente privo di una risposta corretta. Proprio per tale ragione il TAR Lazio ha ritenuto che il quesito debba essere “neutralizzato”, disponendone la non computabilità ai fini del punteggio, mediante riparametrazione della soglia di idoneità sul numero effettivo di domande utili, così da non penalizzare il candidato che, a fronte di un errore imputabile alla Commissione, si sia visto sottrarre la possibilità di conseguire il punteggio aggiuntivo e, anzi, sia stato assoggettato a penalità.

Applicando tale principio al caso di specie, deve parimenti concludersi per l’illegittimità della penalizzazione inflitta alla ricorrente in relazione alla domanda n. 9 e per la necessità di procedere alla neutralizzazione del quesito ed alla conseguente rideterminazione del punteggio complessivo e della soglia di idoneità, secondo i criteri matematici già fatti propri dal TAR Lazio nel richiamato precedente. Quindi, applicando esattamente il metodo del TAR, il punteggio della ricorrente, dopo la neutralizzazione della domanda n. 9 e la riparametrazione (risposte esatte = 0,76923; errate = -0,25641), passerebbe da 24,5/30 a circa **25,38/30** (prova di resistenza).

In altri termini, neutralizzato il quesito n. 9 – identico a quello oggetto di annullamento da parte del TAR Lazio, sent. n. 5149/2026 – e rideterminata la soglia di idoneità secondo la formula $40:21 = 39:21$, occorre riparametrare il punteggio della ricorrente, attribuendo

alle risposte esatte il valore di 0,76923 punti ed alle risposte errate la penalità di 0,25641 punti.

La ricorrente ha fornito 34 risposte esatte e 3 risposte errate (poiché una delle 4 errate originarie insisteva sul quesito annullato). Ne deriva che il punteggio spettante è pari a $34 \times 0,76923 = 26,15382$ punti, da cui va detratta la penalità di $3 \times 0,25641 = 0,76923$ punti, per un totale di 25,38459 punti, arrotondabili a **25,38/30**.

Pertanto, la candidata vede anche incrementato il proprio punteggio finale rispetto a quello originariamente attribuito (24,5/30), con conseguente necessità di rettificare la graduatoria in aumento in suo favore.

E quanto è accaduto, è ancor più grave laddove si consideri che in data 03.04 è stata rettificata la graduatoria per il Codice 02 e che Formez Pa – a differenza di quanto avvenuto per il turno mattutino del 23.10 con l’avviso di gennaio 2026 (cfr. Doc. In atti) – questa volta ha inteso non estendere la rettifica *erga omnes*.

Due pesi, due misure, ma la questione è identica: una sentenza che ha accertato un quesito errato. È evidente come tale impostazione si traduca in una violazione della par condicio concursorum. Il riconoscimento dell’ambiguità del quesito implica necessariamente che la domanda fosse strutturalmente idonea a generare confusione nei candidati. Penalizzare tale scelta, negando l’attribuzione del punteggio che il candidato avrebbe potuto conseguire in presenza di un quesito correttamente formulato, significa attribuire rilevanza selettiva a un errore imputabile esclusivamente all’Amministrazione.

De facto, i quesiti formulati in modo erroneo **disorientano** i candidati, facendogli peraltro perdere tempo prezioso, così come conferma la giurisprudenza amministrativa. Il ricorrente avrebbe avuto pieno diritto a vedersi sottoposto una prova scritta con quesiti adeguatamente formulati recanti un’unica risposta corretta così come impone il tracciato costituzionale derivante dal combinato disposto degli artt. 54 e 97 della Carta Costituzionale.

Ogni quiz deve avere una e una sola soluzione; la scelta di aumentare i punteggi solo a chi ha fornito risposta, pur trattandosi di quesito ambiguo “in nuce”, appare quindi scriteriata, poiché anche la ricorrente ha subito il pregiudizio di un’azione amministrativa scorretta.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, **risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un**

preciso obbligo dell'Amministrazione (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035), e questo per quanto concerne il quiz di cui sopra.

Più precisamente, in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta « oggettivamente » esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n. 5820).

Deve dunque farsi applicazione, nel caso di specie, dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, cosicché i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e dunque da annullare (cfr. Cons. Stato, VI, sez. n. 02673/2015), **in modo tale da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.**

Del resto la consolidata Giurisprudenza in materia ha espressamente affermato che *"la necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, ovvero sia state previste più risposte tutte ugualmente corrette, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile"* (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035). Si rammenti poi che parimenti viziato è il quesito la cui risposta scelta come risolutiva dalla commissione, si rivela corretta solo in parte rispetto al quesito e anche se tutte le altre sono completamente errate, perché il quesito e le risposte, letti congiuntamente, sono in grado di confondere il candidato e quindi di sviare la finalità della prova (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2673). In riferimento al caso di specie, i quesiti contestati sono connotati da elementi di confusione nella comprensione del testo e quindi della

risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa (cfr., in termini pressoché analoghi, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

I quesiti mal formulati di cui sopra non avrebbero dovuto in alcun modo incidere negativamente sulla valutazione complessiva dei candidati.

In tal contesto si evidenzia peraltro che il “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” – d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all’art. 1 comma 2 che “*il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]*”; principi, tutti, disattesi nella specie dall’agere amministrativo.

Orbene, seppur vero che l’Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l’azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, recanti un carattere ampiamente discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei candidati, si collocano all’infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G. A. sulla c. d. discrezionalità-tecnica, **eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto** (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115). Siffatta conclusione risulta imposta anche dall’esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c. p. a.) e che rinviene le proprie gaurentigie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU).

*

In generale, si rammenti poi che la selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un test scientificamente attendibile e corretto secondo le regole linguistiche e grammaticali; elementi assenti nella specie.

Va da sé che una simile situazione rappresenta una violazione evidente del giusto procedimento e della *par condicio concorsorum*, oltre che a rappresentare una evidente manifestazione del vizio dell'eccesso di potere nelle forme dell'irragionevolezza, dell'illogicità e della contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Recentemente il Tar Lazio sede di Roma Sez. IV Ter con sentenza n. 17741/2024 del 14.10.2024 ha specificato che : ***“secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost. (Cons. St., sez. V, 17 giugno 2015, n. 30606; inoltre la Commissione “non deve tendere “tranelli” e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o la “approssimativamente più accettabile, per così dire, anziché quella - l’unica, incontestabilmente - corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo” (cfr. Cons. Stato, III, n. 6756 dell’1.8.2022, e in senso analogo II, n. 5820 del 5.10.2020)”***.

Le superiori considerazioni peraltro non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018).

Tanto chiarito, giova a tal punto rammentare che, secondo un fondamentale assunto ermeneutico espresso dal Consiglio di Stato, ***“l'imparzialità amministrativa è bensì vulnerata dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e, quindi, dal solo sospetto di una disparità. Non è dunque necessario allegare e comprovare che***

il rischio di parzialità si sia effettivamente concretato in un risultato illegittimo, bastando invece che il prodursi del vulnus del bene giuridico tutelato e, con esso, la correlata diminuzione del prestigio della amministrazione, si prospetti quale mera eventualità. Ed invero, concorrono a moltiplicare e a enfatizzare gli effetti patologici del vizio i connessi principi di pubblicità e di trasparenza, convergendo il loro sinergico operare nell'immagine di un'amministrazione che, oltre ad essere realmente imparziale, appaia anche tale. L'imparzialità è difatti un primario valore giuridico, posto a presidio della stessa credibilità degli uffici pubblici, posto che in assenza della fiducia dei cittadini, gli apparati burocratici non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come loro dovere, gli obiettivi prefissati dal Legislatore... Riguardo la rilevanza "esterna" del principio in disamina è a dirsi che il vizio di parzialità può riconnettersi a situazioni estranee all'atto in sé considerato e piuttosto riferibili al contesto organizzativo in cui ne è maturata l'adozione” (Consiglio di Stato, Sez. V, 1 aprile 2009, n. 2070).

Sull'istanza cautelare collegiale

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che la ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e/o non disponesse altra idonea misura cautelare (sospensione degli effetti della graduatoria pubblicata, riesame del punteggio e/o ricollocamento anche con riserva in graduatoria, sospensiva dell'iter assunzionale e della scelta sedi, etc.), considerato che essendo stata pubblicata la graduatoria , anche in forma rettificata, ed essendo state avviate le procedura di scelta sede, a breve avverranno le assunzioni. Si ribadisce che se il ricorso venisse accolto, la ricorrente acquisirebbe un maggior punteggio e, così, aumenterebbe le proprie chances assunzionali.

Quanto alle esigenze cautelari, il TAR Lazio Sez. 1bis, con ordinanza cautelare n. 233/2022, accertando– in una fattispecie simile – la fondatezza (seppur sommaria) del ricorso, considerato che “dall’esecuzione dell’impugnato esito della prova scritta derivi il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile”.

Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito dalla ricorrente a causa dello scorretto modus operandi amministrativa: il ricollocamento, anche con riserva, in graduatoria con un punteggio più elevato, garantirebbe alla ricorrente di poter accedere – nell'attesa della sentenza – alla scelta della sede o comunque di salvaguardare nel *medio tempore* il suo diritto.

Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio.

In effetti, il trascorrere del tempo renderebbe ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti della ricorrente, anche nel caso di vittoria del presente giudizio.

Va da sé che la graduatoria, anche in forma rettificata, risente di tutti i vizi degli atti precedenti e pertanto risulta illegittima in via derivata.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online delle P.A. residenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati, stante la mancata pubblicazione di graduatoria degli idonei non vincitori completa (anche degli indirizzi di residenza o pec o quantomeno del codice fiscale per consentire la ricerca di applicativo quale, ad es., Smart ANPRR) e atteso che si è provveduto a richiedere a mezzo pec i controinteressati alla P.a. (cfr. doc. in atti); istanza, ad oggi, inevasa.

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento, in tutto o in parte, del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

In particolare, si chiede a Codesto Giudice,

- 1) **in via istruttoria:** se ritenuto opportuno. di: a) disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune;
- 2) **In via cautelare:** sospendere gli effetti degli atti gravati nelle parti di interesse e/o il riesame del punteggio anche mediante riparametrazione. e/o disporre il ricollocamento anche con riserva della ricorrente nella relativa graduatoria;
- 3) **Nel merito:** accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso e per l'effetto: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse, limitatamente agli interessi della ricorrente; disporre il riesame del punteggio di parte ricorrente in riferimento al quiz contestato ; pertanto, disporre il ricollocamento nella relativa graduatoria.

Considerata la sussistenza di un precedente su identica questione, si chiede sin da ora l'adozione di una sentenza di accoglimento ex art. 60 c.p.a.

Si dichiara che per la materia di accesso al pubblico impiego, la ricorrente è tenuta al versamento del contributo unificato di E. 325,00.

Produzione giusta indice.

Cosenza/Roma, 15.04.2026

Avv. Danilo GRANATA